

Studio Pierluigi Scibetta

Commercialisti – Revisori legali



Dott. Pierluigi Scibetta (1)
Dott. Giovanni Lanzillotta (1)
Dott. Luca Ricciardo (1)
Dott. Ludovica Scibetta
Dott. Maria Beatrice Scibetta
Rag. Lorena Nicoletti
Ass. Patrizia Fiorentini
(1) Dottore Commercialista – Revisore Contabile

Piazza Giuseppe Mazzini n° 27
00195 - Roma
Tel. +39 06/37350780 -06/37350781
Fax +39 – 06/37.22.864
Email: info@studioscibetta.com
Pec : studioscibetta@legalmail.it
www.studioscibetta.com

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Cessioni all'esportazioni: fatturazione elettronica facoltativa ed esonero da esterometro

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, **con la risposta interpello Agenzia delle Entrate 24.4.2019 n. 130**, è stato precisato **che per le cessioni all'esportazione**, di cui all'art. 8 co. 1 lett. a) del DPR 633/72, **la fattura elettronica mediante Sistema di Interscambio non è obbligatoria**, ma **consentita su base facoltativa**, anche in assenza dell'apposizione del "visto uscire" sul documento. **La prova dell'esportazione è**, infatti, **rinvenibile nella verifica del MRN rilasciato dagli Uffici doganali**, a seguito della presentazione della dichiarazione doganale di esportazione. Inoltre, **l'Agenzia delle Entrate ha escluso**, per le cessioni all'esportazione, **la presentazione dell'esterometro** (art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015) in **quanto l'operazione è già documentata mediante bolletta doganale di esportazione**.

Premessa

Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 24.4.2019 n. 130, **è stato indicato che per le cessioni all'esportazione** di cui all'art. 8 co. 1 lett. a) del DPR 633/72:

- **la fattura elettronica mediante Sistema di Interscambio non è obbligatoria**, ma consentita su base facoltativa, anche in assenza dell'apposizione del "visto uscire" sul documento;

- **l'esterometro non deve essere presentato** perché l'operazione è già documentata mediante bolletta doganale di esportazione.

Cessioni all'esportazione e fattura elettronica

A decorrere dall'1.1.2019, **le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia**, ove soggette a fatturazione, **sono documentate obbligatoriamente mediante fattura elettronica**, ai sensi dell'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015 e nel rispetto delle regole tecniche approvate con provv. Agenzia delle Entrate 89757/2018. Per tali operazioni, dunque, la fattura è emessa in formato XML e trasmessa al Sistema di Interscambio. In particolare, ai sensi del citato art.1 co. 3 del DLgs. 127/2015, devono essere documentate mediante fattura elettronica le cessioni di beni e le prestazioni di servizi (comprese le relative variazioni), effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia.

Osserva

L'obbligo sussiste sia per le operazioni effettuate verso soggetti passivi IVA, sia per quelle effettuate verso privati. Restano ferme le previsioni di esonero dall'obbligo di fatturazione (es. cessioni effettuate da commercianti al minuto). Tuttavia, qualora la fattura sia richiesta del cessionario o committente ai sensi dell'art. 22 del DPR 633/72, la stessa dovrà essere emessa in formato elettronico.

La fattura elettronica, emessa mediante Sistema di Interscambio (SdI), ai sensi dell'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015, **non è obbligatoria per le operazioni nei confronti di soggetti che non sono residenti né stabiliti ai fini IVA in Italia**. Pertanto, **sono esonerate dagli obblighi di fatturazione elettronica tramite SdI le cessioni all'esportazione** di cui all'art. 8 del DPR 633/72.

Sul punto, l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello in commento ha ribadito che:

- **la fattura elettronica**, emessa mediante Sistema di Interscambio (SdI), **non è obbligatoria** per le esportazioni ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DLgs. 127/2015, **trattandosi di operazioni nei confronti di cessionari non residenti né stabiliti in Italia**;
- **la fattura elettronica può comunque essere emessa tramite SdI, su base opzionale** da parte del cedente, per effetto del provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018, secondo le modalità previste per le fatture emesse nei confronti dei soggetti residenti, **avendo cura di inserire un codice destinatario convenzionale (nella specie "XXXXXXX")**.

Qualora la e-fattura sia emessa facoltativamente, come nel caso oggetto di interpello, ai fini della prova delle cessioni all'esportazione, **è sufficiente il rilascio del codice MRN da parte della Dogana di esportazione**, a seguito della presentazione del DAE (codice MRN poi verificabile, sul sito dell'Agenzia delle Dogane, interrogando il sistema AIDA).

Osserva

In vigenza del Regolamento Ce n. 1875/2006, la prova dell'uscita dei beni dalla Ue, spediti o trasportati dal cedente, **non richiede più obbligatoriamente il visto sul documento cartaceo da presentarsi alla Dogana di uscita**.

Cessioni all'esportazione e "esterometro"

L'art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015 dispone che **i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia** sono tenuti a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate **i dati relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia**.

Osserva

Sono escluse dall'obbligo le operazioni per le quali:

- **è stata emessa una bolletta doganale;**
- **è stata emessa o ricevuta una fattura elettronica** di cui all'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015.

L'esonero in parola è stato confermato anche dall'Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 130/2019, nel contesto del quale è stata esclusa la presentazione dell'esterometro anche

nel caso delle cessioni all'esportazione di cui all'art. 8 co. 1 lett. a) del DPR 633/72, **già documentate mediante la bolletta di esportazione (DAE).**

Operazioni triangolari

Quanto indicato nella risposta ad interpello n. 130/E/2019 **può essere di utilità per le cessioni all'esportazione c.d. "triangolari" nazionali**, caratterizzate da una doppia cessione non imponibile (quella tra primo cedente e promotore della "triangolare" e quella successiva tra promotore e cessionario extra Ue).

Osserva

In tale configurazione, difatti, **è attualmente richiesto che il primo cedente** – non essendo colui il quale espleta le formalità doganali – **fornisca la prova dell'esportazione** secondo le modalità tradizionali ossia mediante l'apposizione sulla fattura del c.d. "visto uscire" da parte dell'Ufficio doganale (**cfr. Nota Agenzia delle Dogane 27 giugno 2007 n. 3945; C.M. 13 febbraio 1997 n. 35**).

Considerato che **il primo cedente è** comunque **obbligato ad emettere fattura elettronica** (trattandosi di un'operazione nei confronti di un soggetto residente o stabilito in Italia), **dovrebbe venire riconosciuta la possibilità di provare l'uscita dei beni dal territorio Ue**, ai fini del regime di non imponibilità, **mediante la verifica del MRN**, sempre che tale informazione sia effettivamente rilasciata dal promotore.

Osserva

In questo senso potrebbe risultare utile il principio della risposta ad interpello in esame, nella misura in cui riconosce la validità del MRN, in luogo del "visto uscire", al fine di superare le "criticità" nei casi di fattura emessa in formato elettronico. Peraltro, la presentazione delle fatture in Dogana (in regime di non imponibilità) è curata, tipicamente, dal secondo cedente, il quale è in possesso della sola copia cartacea della fattura elettronica emessa dal proprio fornitore (primo cedente).

In base alla risposta ad interpello n. 130, appare chiaro che il **promotore può emettere fattura elettronica su base facoltativa e che**, in ogni caso, **non è tenuto alla presentazione dell'esterometro**, essendo la propria cessione documentata mediante bolletta doganale.

Il dubbio



Resterebbero, però, ancora da definire le modalità riconosciute dagli Uffici affinché il primo cedente possa provare l'uscita dei beni dal territorio Ue e, in particolare, se

possa risultare sufficiente l'apposizione del "visto uscire" sulla copia cartacea della e-fattura emessa. Su questo ultimo punto l'Agenzia delle Entrate non si è ancora espressa.

Osserva

Secondo la dottrina, inoltre, **dovrebbe essere estesa la valenza giuridica della copia cartacea della fattura che il primo cedente consegna al promotore anche ai fini della prova dell'esportazione.** In questo senso, potrebbe essere esteso il principio affermato dall'Agenzia delle Entrate nelle FAQ in tema di fattura elettronica con riguardo alle copie delle e-fatture emesse nei confronti degli enti non commerciali senza partita IVA o dei condomini (cfr. Balzanelli S., Sirri M. "Esportazioni, visto doganale sulla copia cartacea della fattura", Il Sole - 24 Ore, 23.1.2019, p. 20).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti